

REGOLAMENTO INTERNO SULLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ex D.LGS. N. 36/2023

Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione di SAV.NO SPA del 14.03.2024

INDICE

ART. 1 - FINALITÀ, AMBITO APPLICATIVO E PRINCIPI GENERALI	1
ART. 2 - LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO	2
ART. 3 - AFFIDAMENTO DIRETTO	3
ART. 4 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	6
ART. 5 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE	8
ART. 6 - INDAGINI DI MERCATO	9
ART. 7. ELENCHI APERTI	10
ART. 8 - VERIFICHE A CAMPIONE E PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PER FALSE DICHIARAZIONI PER AFFIDAMENTI INFRA 40.000 EURO	14
ART. 9 - NOMINA E COMPETENZE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) PER LE FASI DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE	14
ART. 10 - FORME E ATTI DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO.	15
ART. 11 - VERIFICA DELLA PRESTAZIONE E PAGAMENTI	15
ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE ED AGGIORNAMENTI	16

Art. 1 - Finalità, ambito applicativo e principi generali

1.1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie comunitarie vigenti, ai sensi degli artt. 48 e ss. del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 (di seguito "Codice").

1.2. Il presente regolamento attua i principi del *risultato*, della *fiducia*, dell'*accesso al mercato* e gli ulteriori principi generali stabiliti dagli articoli da 5 a 11 del Codice. Esso definisce la disciplina di dettaglio ulteriore rispetto a quanto stabilito dagli artt. da 48 a 55 del Codice e dall'Allegato II.1 del medesimo Codice, e mira ad assicurare la massima tempestività e semplificazione delle procedure di affidamento e i principi di efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza.

1.3. Il presente regolamento attua quanto previsto dagli artt. da 48 a 55 e dall'Allegato II.1 al Codice, in relazione a:

- a) disciplina di dettaglio delle procedure sotto soglia in relazione all'assetto organizzativo e funzionale della stazione appaltante;
- b) suddivisione in fasce di importo ai fini dell'applicazione del principio di rotazione (art. 49, co. 3, del Codice) e modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici;
- c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

1.4. I riferimenti al Responsabile unico di progetto (nel prosieguo, RUP) contenuti nel presente regolamento si intendono estesi anche al Responsabile della fase di affidamento eventualmente nominato ai sensi dell'art. 15, co. 4, del Codice, ovvero all'ufficio preposto agli affidamenti, sulla base dell'organigramma di SAV.NO SPA. (Ufficio Acquisti).

1.5. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano:

- i principi e le disposizioni del Codice, se non derogate dalle norme speciali per i contratti sotto soglia di cui agli artt. da 48 a 54 del medesimo Codice e s.m.i.;
- le disposizioni extracodicistiche applicabili (T.U. sicurezza, spending review, anticorruzione e trasparenza, norme speciali per l'attuazione del PNRR, ecc.);
- l'allegato II.1 al Codice recante la disciplina di dettaglio relativa a "Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea";
- le disposizioni integrative e speciali del presente regolamento interno.

1.6. Quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei contratti pubblici e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione, esso versa in situazione conflitto di interessi.

Ogni qual volta si configurino tali situazioni di conflitto di interessi, il dipendente è tenuto a una comunicazione tempestiva al responsabile dell'ufficio di appartenenza che valuta nel caso concreto la sussistenza del conflitto. Il soggetto dovrà in ogni caso astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni – art. 16 d.lgs 36/2023;
Resta fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP.

Art. 2 - Limiti di importo e divieto di frazionamento

2.1. Si procede all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee con le seguenti procedure, ai sensi dell'Art.50 del Codice:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie europee, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente, previa adeguata motivazione;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie europee.

2.2. I suddetti importi sono da considerarsi adeguati dinamicamente in relazione alle modifiche delle soglie di cui agli Art. 50 del Codice, anche per l'effetto di interventi normativi non direttamente incidenti sulla formulazione letterale della predetta disposizione.

Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.). I lavori, i servizi e le forniture non potranno essere frazionati artificialmente al fine di ricondurre l'affidamento alla disciplina del presente Regolamento.

Non sono considerati artificialmente frazionati:

- a) l'esecuzione di interventi in economia quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
- b) gli affidamenti di un intervento misto, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

2.3. Per lavori e servizi di manutenzione, forniture e servizi standardizzati, ovvero per esigenze ripetitive e ricorrenti, è possibile ricorrere all'accordo quadro nel rispetto delle procedure previste al comma 1 del presente articolo.

2.4. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. al Codice e negli artt. 6 e 7 del presente regolamento. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di

estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate nella decisione a contrarre.

2.5. Le procedure negoziate senza bando devono essere concluse, ai sensi dell'Allegato I.3 del Codice entro i seguenti termini:

a) nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita: quattro mesi dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta;

b) nel caso di adozione del criterio del minor prezzo: tre mesi dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta.

Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di un mese. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal responsabile di procedimento, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per il tempo necessario.

2.6. Il RUP assicura i principi di massima semplificazione e tempestività delle procedure sotto soglia, limitando gli oneri documentali a carico degli operatori economici nella misura strettamente necessaria, garantendo al contempo la massima applicazione del soccorso istruttorio e procedimentale al fine di evitare esclusioni dalla procedura per ragioni meramente formali.

2.7. La pendenza di un contenzioso non può giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante.

Art. 3 - Affidamento diretto

3.1. L'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. d), dell'Allegato I.1. al Codice, consiste "nell'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal Codice".

3.2. A norma dell'art. 50, co. 1, lett. a) e b), del Codice, devono essere scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

3.3. Al fine della verifica del possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto:

a) per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici di notoria fama nazionale o internazionale e di comprovata affidabilità, può ritenere implicito tale requisito ovvero acquisire informazioni nel profilo aziendale dell'operatore economico presente sul proprio sito internet;

b) per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all'operatore economico da consultare un curriculum a corredo del preventivo;

-
- c) per servizi e forniture che richiedono un'adeguata capacità tecnico-professionale, può richiedere il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice;
- c) per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, richiede la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice, ovvero il possesso di adeguata attestazione SOA.

3.4. Gli affidamenti diretti di importo superiore a 40.000 euro sono realizzati tramite decisione a contrarre semplificata ai sensi dell'art. 17, co. 2, del Codice, la quale individua:

- a) l'interesse pubblico che si intende perseguire;
- b) l'assenza di interesse transfrontaliero certo del contratto oggetto di affidamento;
- c) l'oggetto (anche mediante approvazione dello schema di contratto e del capitolato d'oneri);
- d) l'importo a base di affidamento e le eventuali opzioni o rinnovi;
- e) il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta (come indicato nel successivo punto 3.5);
- f) il possesso dei requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- g) l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 16 del Codice, previa acquisizione agli atti del procedimento della dichiarazione del RUP e degli eventuali Responsabile di fase.

3.5. Nel caso di affidamento diretto di importo superiore a 40.000 euro senza previa consultazione di operatori economici, la decisione di contrarre individua le ragioni della scelta del contraente, dando conto:

- a) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;
- b) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;
- c) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione: a tal fine, la stazione appaltante può ricorrere, ove i dati siano attendibili e aggiornati, alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, o all'analisi dei prezzi praticati ad altre Amministrazioni;
- d) del rispetto del principio di rotazione (come disciplinato all'art. 5 del presente regolamento) ovvero delle ragioni della sua deroga.

3.6. Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la motivazione della scelta del contraente può essere espressa in forma sintetica, anche solo richiamando il presente regolamento nel medesimo atto di aggiudicazione.

3.7. L'affidamento diretto previa consultazione di operatori economici non implica l'esperimento di una gara in senso stretto né l'applicazione di criteri di aggiudicazione in senso tecnico e l'individuazione del miglior contraente rimane discrezionale, pur dovendosi rispettare i principi generali.

3.8. Il RUP individua gli operatori economici da consultare anche tramite gli elenchi aperti di cui all'art. 7 del presente regolamento, ove costituiti, ovvero anche mediante indagini di mercato, con le modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento.

3.9. Nel caso di consultazione di più operatori economici e valutazione informale dei preventivi/offerte sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo:

- a) il RUP può individuare nella lettera di invito gli elementi qualitativi ed economici che saranno oggetto di valutazione, fatta salva la sua piena discrezionalità nell'individuazione del miglior contraente.

b) il RUP, nella scelta del contraente, può valorizzare, avuto riguardo all'oggetto del contratto e in particolare per le prestazioni intellettuali, anche l'esperienza pregressa in prestazioni identiche o analoghe;

c) non sussiste l'obbligo di nominare una commissione giudicatrice e il RUP può procedere autonomamente alla valutazione dei preventivi e delle offerte acquisiti.

3.10. Nel caso di consultazione di più operatori economici e valutazione informale dei preventivi sulla base del minor prezzo, non sussiste l'obbligo di nominare un seggio di gara e il RUP può procedere autonomamente alla valutazione delle offerte acquisite.

3.11. Il RUP può sempre negoziare i preventivi/offerte inizialmente acquisiti nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.

3.12. Negli affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 53, co. 1, del Codice, non viene mai richiesta la garanzia provvisoria a corredo dei preventivi/offerte.

Il RUP non richiede la garanzia definitiva nei seguenti casi:

a) notoria affidabilità del contraente;

b) di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;

c) esecuzione istantanea del contratto (es. forniture di beni o prestazioni di breve durata);

d) per i contratti di importo inferiore a € 40.000,00.

Quando richiesta, la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, co. 4, del Codice, è pari al 5% dell'importo contrattuale.

3.13. Negli affidamenti diretti, la verifica sul possesso dei requisiti viene operata con le seguenti modalità:

a) per contratti di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano, ai sensi dell'art. 52 del Codice, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Il RUP verifica con cadenza almeno annuale le dichiarazioni su un campione di fornitori individuato con modalità descritte nel successivo Art.8.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.

b) per contratti di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro per lavori e a 140.000 euro per servizi e forniture, il RUP (o il Responsabile della fase di affidamento) procede alle verifiche attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

3.14. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

3.15. La stipula del contratto avviene con le seguenti modalità:

a) per contratti di importo inferiori a 40.000 euro, fatta salva l'opportunità della scrittura privata con sottoscrizione digitale, è ammesso anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica o sistemi elettronici di recapito certificato.

Ai sensi dell'Allegato I.4 al Codice, non trova applicazione l'imposta di bollo.

- b) per contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 150.000 per lavori e 140.000 euro per servizi e forniture, mediante scrittura privata con firme digitali. Ai sensi dell'Allegato I.4 al Codice, trova applicazione (per pari o superiori a 40.000 euro) l'imposta di bollo, pari a 40,00 euro, a carico del contraente.

3.16. Il RUP, conclusa la procedura di affidamento diretto, procede alla tempestiva pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura per il tramite della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata da AGID di cui dispone, che interagisce con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) gestita da Anac e di conseguenza con il c.d. "*ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)*". Gli esiti sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante.

3.17. Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro la pubblicazione sul sito istituzionale avviene con frequenza semestrale in formato sintetico (tabella Excel).

Art. 4 - Procedura negoziata senza bando

4.1. La procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. d), dell'Allegato I.1. al Codice, consiste in quella procedura di affidamento in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici da essa scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto.

4.2. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del Codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del Codice e dell'art. 5 del presente regolamento.

4.3. Il RUP può motivatamente adottare una procedura negoziata senza bando di tipo "aperto", la quale si configura quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. La procedura negoziata di tipo aperto avviene mediante:

- a) la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, di regola per almeno quindici giorni,
b) l'invito rivolto a tutti i candidati che abbiano manifestato l'interesse nei termini stabiliti nell'avviso e abbiano almeno autodichiarato il possesso dei requisiti richiesti.

In tal caso, ai sensi dell'art. 49, co. 5, del Codice non trova applicazione il principio di rotazione e il contraente uscente e i candidati già invitati nella precedente procedura potranno partecipare e presentare l'offerta.

4.4. Nel caso di procedure negoziate di tipo aperto con una partecipazione superiore a 10 operatori economici, il RUP agisce al fine di garantire la massima tempestività e semplificazione della procedura di affidamento, anche indicando criteri di riduzione del numero dei partecipanti (es. le prime 10 istanze di partecipazione)

4.5. La procedura negoziata senza bando prende avvio con la decisione a contrarre approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione di SAV.NO. SPA che contiene, anche in forma sintetica o demandando ai documenti di gara, i seguenti elementi:

-
- a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - b) le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
 - c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta e, in caso di "autovincolo" a procedure ordinarie, la motivazione;
 - e) i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi;
 - f) i criteri per la selezione degli operatori economici;
 - g) i criteri di selezione delle offerte;
 - h) le principali condizioni contrattuali;
 - f) la motivazione in ordine all'eventuale deroga al principio di rotazione;
 - g) la motivazione in ordine alla richiesta della garanzia provvisoria e dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva.

4.6. Nella procedura negoziata senza bando e nelle procedure ordinarie sotto-soglia, l'aggiudicazione avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del prezzo più basso.

4.7. Nel caso di aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,

- a) trova applicazione l'art. 108 del Codice;
- b) il RUP propone al Consiglio di Amministrazione la nomina della commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del Codice;
- c) ai sensi dell'art. 51 del Codice alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

4.8. Negli atti di gara il RUP indica, tenuto conto delle caratteristiche del contratto, il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2. In presenza di un numero inferiore di offerte ammesse il RUP può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

4.9. E' possibile prevedere nella lettera di invito che la rinegoziazione sarà avviata soltanto con il migliore offerente, come risultante dalla prima fase del confronto concorrenziale.

4.10. Nelle procedure negoziate senza bando e nelle procedure ordinarie sotto soglia, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.

4.11. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Il RUP, ai fini della motivazione circa l'esonero della prestazione della garanzia definitiva, può valutare tra l'altro:

- a) la notoria affidabilità del contraente;
- b) l'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;

c) l'esecuzione istantanea del contratto.

4.12. Il RUP, conclusa la procedura negoziata, procede alla pubblicazione attraverso la piattaforma certificata dell'avviso sui risultati della procedura, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante; l'avviso riporta l'oggetto, l'importo, l'aggiudicatario e l'indicazione dei soggetti invitati.

Art. 5 - Principio di rotazione

5.1. Il principio di rotazione, fatti salvi i casi di deroga e non applicazione del medesimo principio, comporta il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi e nella stessa fascia di importo.

5.2. Il principio di rotazione non si applica nel caso di procedure negoziate di tipo aperto (quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata), nelle procedure ordinarie su bando o avviso e quando sono invitati tutti gli operatori qualificati in un elenco aperto, come da Art.7 del presente Regolamento.

5.3. Ai sensi dell'art. 49, co. 3, del Codice, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, vengono stabilite le seguenti fasce in base al valore economico. Il principio di rotazione si applica nel caso in cui due consecutivi affidamenti rientrino anche nella stessa fascia di importo.

Per servizi e forniture (compresi i servizi professionali):

- 1) fino a 5.000 euro;
- 2) da 5.001 euro fino a 39.999 euro;
- 4) da 40.000 euro fino a 139.999 euro;
- 5) da 140.000 euro fino alla soglia europea.

Per lavori

- 1) fino a 39.999 euro;
- 2) da 40.000 euro a 149.999 euro;
- 3) da 150.000 euro fino a 309.600 (classifica I incrementata di un quinto ex art. 61, co. 2, del DPR n. 207/2010);
- 4) da 309.601 euro fino a 619.200 euro (classifica II incrementata di un quinto ai sensi del DPR citato);
- 5) da 619.201 euro fino a 999.999 euro;
- 6) da 1 milione di euro fino a 3.098.400 euro (classifica III incrementata di un quinto ai sensi del DPR citato);
- 7) da 3.098.401 euro alla soglia europea.

5.4. Il principio di rotazione può essere derogato, e pertanto il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto:

- a) sempre per i contratti di importo inferiore a 5.000 euro;

b) per i contratti di importo pari o superiori a 5.000 euro, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato, alla carenza di alternative, all'accurata esecuzione del precedente contratto. Costituiscono inoltre legittime cause di deroga al principio di rotazione le fattispecie normative nelle quali il Codice consente un'eccezione al principio di concorrenza e ammette forme di affidamento diretto; tra queste si individuano, tra le altre:

- 1) unicità dell'operatore economico di cui all'art. 76, co. 2, lett. b), del Codice;
- 2) prestazioni supplementari di cui all'art. 120, co. 1, lett. b), del Codice;
- 3) forniture complementari di cui all'art. 76, co. 4, lett. b), del Codice;
- 4) urgenza estrema o somma urgenza, che non consente alcun indugio nell'esperimento di procedure concorrenziali ai sensi dell'art. 76, co. 7, del Codice.

Art. 6 - Indagini di mercato

6.1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati da invitare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

6.2. Le consultazioni preliminari di mercato sono invece preordinate ad acquisire, da parte di operatori economici, esperti o altri soggetti idonei, informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica, per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti. La documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di affidamento, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

6.3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le seguenti modalità:

- a) per contratti di importo inferiore a 5.000 euro, il RUP, fatta salva l'opportunità di applicare le modalità di cui alle lett. b) e c), procede di regola con la massima informalità e tempestività nell'individuazione del contraente o degli operatori economici da interpellare, non sussistendo l'obbligo di affidamento mediante strumenti di e-procurement.
- b) per contratti di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 140.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori, il RUP, fatta salva l'opportunità di applicare le modalità di cui alla lett. c), procede preferibilmente mediante consultazione di elenchi di fornitori di cui al successivo Art. 7 o mediante altri strumenti informativi;
- c) per contratti di importo pari o superiore a 140.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori e inferiori alle soglie di rilevanza europea, il RUP procede di regola alla pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, salvo i casi in cui tale pubblicazione non risulti efficace in relazione ai mercati di riferimento ovvero alle caratteristiche della prestazione, come nel caso di forniture standardizzate; i contenuti dell'avviso sono stabiliti al punto 6.5 e le modalità di pubblicazione sono definite al successivo punto 6.4. Per i lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore a 1 milione di euro, il RUP consulta gli operatori economici iscritti sull'elenco per la corrispondente tipologia di lavori ovvero profilati sui sistemi telematici regionali e aventi la necessaria qualificazione.

6.4. Il RUP, attraverso la piattaforma di e-procurement, pubblica un avviso sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata

della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

6.5. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica:

- a) il valore dell'affidamento,
- b) gli elementi essenziali del contratto,
- c) i requisiti di idoneità professionale,
- d) i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione,
- e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura,
- f) i criteri di selezione degli operatori economici,
- g) le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

6.6. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il RUP può individuare, tra gli altri, i seguenti criteri:

- a) complessiva esperienza maturata dall'operatore economico nella corretta esecuzione di contratti identici o analoghi per contenuto e importo nell'ultimo triennio;
- b) maggiore rating reputazionale;
- c) complessiva idoneità alla corretta esecuzione del contratto oggetto di affidamento desumibile da caratteristiche delle prestazioni standardizzate offerte desumibili da cataloghi elettronici;
- d) assenza di annotazioni sul Casellario informatico presso l'ANAC.

Art. 7 - Elenchi aperti

7.1. La scelta dei soggetti che saranno invitati alle procedure di gara avverrà, ove possibile, all'interno di elenchi di Operatori Economici appositamente costituiti da SAV.NO. SPA.

La costituzione di elenchi, le modalità e i requisiti di iscrizione agli stessi ed ogni altro adempimento relativo all'aggiornamento, tenuta e validità dei medesimi, sono disciplinate dal presente Regolamento e/o atti integrativi.

7.2. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. Attraverso la piattaforma di e-procurement, l'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. L'avviso sull'esistenza degli elenchi aperti è pubblicato in modo continuo nella homepage del sito istituzionale e contiene il link alla pagina con le istruzioni agli operatori economici per presentare la domanda di iscrizione.

7.3. Per poter presentare la domanda di iscrizione all'elenco l'operatore economico dovrà registrarsi online seguendo le istruzioni indicate nella piattaforma predisposta dalla stazione appaltante, tramite il link indicato nell'Avviso di cui al punto 7.2.

Per poter procedere al perfezionamento della registrazione l'operatore dovrà inserire i dati richiesti, oltre a un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni relative alla suddetta iscrizione, come richiesto dalla stessa procedura.

Il buon esito della predetta procedura verrà comunicato all'operatore economico mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato in fase di registrazione, unitamente alle credenziali di accesso, che dovranno essere utilizzate ai fini del perfezionamento della domanda di iscrizione all'Elenco.

La domanda di iscrizione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, dovrà essere compilata online, in lingua italiana, secondo il format presente nella piattaforma.

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di iscrizione sarà riconosciuto valore di autocertificazione.

Ai fini del perfezionamento della domanda l'operatore economico dovrà compilare il format e allegare un documento di riconoscimento proprio/del legale rappresentante in corso di validità nonché autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Le domande prive di autorizzazione non verranno acquisite dal sistema.

L'iscrizione all'Elenco avverrà solo all'esito positivo della procedura di convalida da parte della stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza. Detto termine può essere prorogato fino a ulteriori 60 giorni in ragione della numerosità delle istanze pervenute. L'avvenuta iscrizione ovvero il rigetto della domanda per carenza dei requisiti verrà comunicata a mezzo PEC. L'indicazione dell'indirizzo PEC da parte degli operatori economici è obbligatoria per consentire di certificare lo scambio di comunicazioni. Pertanto, qualora l'operatore economico non indicasse un indirizzo PEC, non sarà possibile finalizzare la richiesta di inserimento nell'Elenco.

Ai fini della convalida la stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti.

A pena di cancellazione dall'Elenco l'operatore economico è tenuto a informare la stazione appaltante, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni, delle eventuali variazioni intervenute con riferimento ai requisiti di carattere generale o speciale.

La stazione appaltante effettua controlli a campione, al fine di verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione. Ove riscontri la carenza dei requisiti dichiarati, si procederà all'esclusione dall'Elenco, secondo la procedura di cui al successivo punto.

7.4. Entro la scadenza indicata al momento dell'iscrizione (2 anni), gli operatori economici dovranno rinnovare l'iscrizione tramite l'apposito form online, pena la cancellazione dall'Elenco. La convalida ovvero il rigetto della richiesta di rinnovo sarà comunicata via PEC. Ai fini della convalida della domanda di rinnovo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti.

7.5. La cancellazione dell'operatore economico iscritto dall'Elenco avrà luogo su richiesta dell'interessato comunicata a mezzo PEC ovvero automaticamente, nei seguenti casi:

- a) qualora l'operatore economico non abbia richiesto e ottenuto il rinnovo dell'iscrizione entro il termine di cui al punto 7.4.
- b) qualora vengano meno i requisiti dichiarati in sede di domanda di iscrizione ovvero la stazione appaltante accerti la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore successivamente all'iscrizione;
- c) qualora l'operatore economico ometta di comunicare, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica, qualsivoglia variazione dei requisiti di carattere generale ovvero di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale rilevanti ai fini dell'iscrizione all'Elenco;
- d) di grave negligenza, malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o grave errore nell'esercizio dell'attività;

e) qualora l'operatore iscritto all'Elenco ed invitato dalla stazione appaltante a presentare preventivo/offerta in più di 5 diverse procedure finalizzate all'esecuzione di lavori/fornitura di beni/prestazione di servizi nel biennio non abbia presentato alcun preventivo/offerta.

L'avvio del procedimento di cancellazione sarà comunicato all'interessato via PEC, con indicazione dei motivi e assegnazione di un termine di 5 giorni per l'invio delle controdeduzioni.

La stazione appaltante, entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini per le controdeduzioni, si pronuncerà definitivamente.

L'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine dello stesso.

Trascorso un anno dalla cancellazione, l'Operatore economico potrà nuovamente presentare istanza di iscrizione.

7.6. Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione, gli operatori economici, ovvero le persone fisiche e giuridiche, che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

Non è possibile richiedere l'iscrizione all'Elenco nelle forme plurisoggettive di cui all'art. 68 del Codice dei contratti pubblici.

Gli operatori economici che chiedono l'iscrizione all'Elenco:

- non devono incorrere nei motivi di esclusione ex artt. da 94 a 98 del Codice ed altre cause di incapacità a contrarre previste dall'ordinamento;

- devono possedere i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 100 del Codice richiesti nel form di iscrizione; In ogni caso gli operatori economici devono essere in regola sin dal momento della richiesta di iscrizione con il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) ai sensi del D.M. 24/10/2007.

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Il DURC ed ogni altro documento utile verranno acquisiti, ai fini della verifica dei requisiti, prima di procedere a ciascun affidamento.

7.7. Per tutta la durata dell'iscrizione all'Elenco, l'operatore economico si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità.

La stazione appaltante si riserva di valutare la sussistenza di conflitti di interessi e/o cause di incompatibilità ai fini dell'eventuale cancellazione o sospensione dall'Elenco.

L'operatore economico, ai fini dell'affidamento di lavori e opere/servizi/forniture, dovrà dichiarare espressamente la insussistenza di eventuali conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità attuali e/o potenziali in relazione alle attività da svolgere. Qualora durante l'esecuzione dell'incarico la stazione appaltante dovesse accertare una situazione di conflitto di interessi ovvero una causa di incompatibilità in capo all'operatore economico il rapporto in essere verrà immediatamente risolto con riserva, da parte della stazione appaltante, di richiedere il risarcimento dei danni e preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro.

7.8. Il RUP valuta, con riferimento al mercato di riferimento e alle caratteristiche delle prestazioni normalmente richieste mediante l'affidamento del contratto, le fasce di importo nelle quali suddividere l'elenco aperto. Di regola vengono previste le seguenti fasce di importo corrispondenti a quelle previste per l'applicazione del principio di rotazione di cui all'art. 5 del presente regolamento, con la previsione dei seguenti requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria.

Servizi e forniture (compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione)

- 1) fino a 5.000 euro: nessun requisito speciale;
- 2) da 5.001 euro fino a 39.999 euro: esecuzione regolare di almeno due contratti analoghi nel triennio;
- 4) da 40.000 euro fino a 139.999 euro: esecuzione regolare di almeno due contratti analoghi nel triennio;
- 5) da 140.000 euro fino a 214.999 euro: esecuzione regolare di almeno due contratti analoghi nel triennio.

Lavori: (possessiono della qualificazione richiesta dalla normativa vigente)

- 1) fino a 39.999 euro;
- 2) da 40.000 euro a 149.999 euro;
- 3) da 150.000 euro fino a 309.600 (classifica I incrementata di un quinto ex art. 61, co. 2, del DPR n. 207/2010);
- 4) da 309.601 euro fino a 619.200 euro (classifica II incrementata di un quinto ai sensi del DPR citato);
- 5) da 619.201 euro fino a 999.999 euro;
- 6) da 1 milione di euro fino a 3.098.400 euro (classifica III incrementata di un quinto ai sensi del DPR citato);
- 7) da 3.098.401 euro a 5.381.999 euro.

7.9. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

7.10. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Per ciascun elenco operatori la piattaforma applica automaticamente un criterio di rotazione che permette l'ordinamento degli operatori dall'elenco in base alle aggiudicazioni su categoria e classe, ovvero presenta gli operatori in ordine inverso rispetto alle aggiudicazioni accumulate sulla specifica categoria e sulla relativa classe di importo. A parità di numero di inviti e penalità, gli operatori sono ordinati secondo il numero ordine assegnato in elenco.

7.11. Gli Operatori iscritti sono invitati in relazione alla categoria merceologica e classe di importo oggetto dell'acquisizione.

Resta ferma la facoltà per SAV.NO. SPA, quando si tratti di lavori, servizi e beni che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo, ovvero qualora SAV.NO. SPA, sulla base delle proprie conoscenze di mercato ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto agli Operatori iscritti, di invitare o interpellare - oltre agli Operatori iscritti nella sezione pertinente - anche altri Operatori, soggetti di fiducia, di provata e notoria capacità e competenza, che soddisfino i requisiti minimi richiesti.

L'inclusione dell'Operatore nell'Albo degli Operatori Economici non vincola in nessun modo SAV.NO. SPA nei confronti dello stesso.

7.12. Nel caso in cui il RUP inviti tutti gli operatori economici iscritti nell'elenco aperto non trova applicazione il principio di rotazione.

Art. 8 - Verifiche a campione e provvedimento di sospensione per false dichiarazioni per affidamenti infra 40.000 euro

8.1. Nel caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 52 del Codice, le verifiche sono di regola svolte su un campione di minimo di 12 operatori, da svolgersi liberamente nel corso dell'anno successivo all'affidamento.

8.2. Laddove in caso di verifica a campione non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede:

- alla risoluzione del contratto,
- all'escussione della eventuale garanzia definitiva,
- alla comunicazione all'ANAC
- alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

8.3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione il RUP applica i principi del contraddittorio e, in particolare:

- a) comunica via PEC all'operatore economico l'avvio del procedimento di sospensione e assegna un termine massimo di dieci giorni per le controdeduzioni;
- b) valuta le controdeduzioni inviate e gradua l'entità della sospensione in relazione sia alla gravità oggettiva della violazione, sia al danno subito dalla stazione appaltante;
- c) adotta (ovvero propone l'adozione all'organo competente) un motivato provvedimento di sospensione e lo comunica via PEC all'operatore economico.

Art. 9 - Nomina e competenze del responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione

9.1. Per l'affidamento e l'attuazione di ciascuna delle disposizioni di cui ai precedenti Articoli, avendo riguardo ai contenuti e alla consistenza dei lavori, delle forniture e dei servizi e dei servizi di ingegneria ed architettura da realizzare, viene individuato il responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura, nel rispetto di quanto previsto dall'organigramma aziendale, che svolge le funzioni definite ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36 del 2023 e dell' Allegato I 2 "Attività del RUP".

9.2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

9.3. Ferma restando l'unicità del RUP, per affidamenti di importo superiore a 40.000 € il consiglio di amministrazione di SAV.NO. SPA, nel rispetto di quanto previsto dall'organigramma aziendale, può nominare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP. In ogni caso, anche senza specifica nomina, il RUP può avvalersi delle Aree, le cui competenze verranno coinvolte sia nelle fasi della procedura di affidamento, sia nelle fasi di esecuzione degli interventi, con il compito di fornire ogni attività/supporto necessaria/o per consentire al RUP lo svolgimento del proprio incarico.

9.4. Il RUP garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi da raggiungere e li dispone ai sensi del presente Regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico; per la corretta

esecuzione dei lavori, delle forniture di beni e della prestazione di servizi, della loro contabilizzazione e liquidazione si avvale della collaborazione dell'Area direttamente interessata all'acquisizione e degli uffici amministrativi.

9.5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2 al Codice e s.m.i..

9.6. ai sensi dell'Art. 15 co.6 del D.Lgs. n. 36/2023, 6 e al fine del mantenimento della qualificazione come stazione appaltante, SAV.NO. può istituire una struttura di supporto al RUP, con personale interno o esterno, destinando risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

9.7. SAV.NO. SPA adotta un piano di formazione annuale per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.

Art. 10 - Forme e atti delle procedure semplificate ai sensi del presente Regolamento.

10.1. Per le spese di importo minore a 40.000 euro, l'Area interessata all'acquisizione predispone ed invia all'Ufficio acquisti, previa acquisizione del visto della Presidenza o degli Amministratori Delegati, la richiesta di cui al successivo punto 2. La suddetta richiesta deve contenere tutti gli elementi necessari alla completa formulazione della richiesta d'offerta anche in ossequio alla normativa vigente in materia di appalti pubblici (specifiche tecniche, descrizione dei beni, documentazione inerente la sicurezza, ecc.). Acquisiti tutti gli elementi necessari alla completa formulazione della richiesta di offerta, l'Ufficio Acquisti darà avvio alla procedura di individuazione del contraente, predisponendone i relativi atti.

10.2. Di prassi le procedure di affidamento avvengono attraverso la piattaforma di e-procurement certificata. In caso di affidamento diretto, la lettera d'invito o richiesta di offerta può essere inoltrata anche via posta elettronica o PEC e qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

10.3. Le offerte dovranno pervenire con le modalità previste nella lettera d'invito ovvero nella richiesta di preventivo, nei termini perentori fissati. In tali casi le acquisizioni previste dal presente Regolamento saranno formalizzate mediante apposito atto scritto, quale, di norma, il modello in uso previsto dal Sistema qualità (Ordine fornitore) ovvero una comunicazione scritta di assegnazione dell'acquisizione.

10.4. Per le procedure di importo superiore a 40.000 euro, la procedura avrà avvio su richiesta dell'Area interessata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Verifica della prestazione e pagamenti

11.1. I pagamenti a fronte degli ordini di acquisizione di lavori, forniture e servizi - nel rispetto delle vigenti direttive e norme di legge in materia - dovranno essere disposti entro le scadenze previste da contratto/ ordine di acquisto, previa verifica e attestazione di regolare effettuazione della prestazione da parte del responsabile dell'Area competente.

11.2. La verifica e l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione avverranno in maniera semplificata mediante visto apposto attraverso il sistema digitale interno, integrato al software di contabilità.

11.3. Ove necessario o richiesto il collaudo, questo può essere eseguito da addetti della Società, e dovrà risultare sempre da apposito verbale. Il collaudo e la verifica, ove se ne ravvisi la necessità, potranno essere affidati anche a esperti esterni.

Art. 12 - Entrata in vigore ed aggiornamenti

12.1. Il presente Regolamento entra in vigore entro 14 giorni solari dalla sua approvazione formale da parte del Consiglio d'Amministrazione della Società ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet della Società, nella sezione Amministrazione Trasparente.

12.2. Gli aggiornamenti al presente Regolamento entrano in vigore decorsi 14 giorni solari dalla delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione di SAV.NO. SPA con conseguente pubblicazione sul sito istituzionale di SAV.NO. SPA.

12.3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti norme del Codice e dei relativi allegati.

12.4. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti comunitarie, statali e regionali.
In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.